

N. R.G. 16519 /2018

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
diciottesima sezione civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei giudici

Luciana Sangiovanni
Antonella Di Tullio
Damiana CollaPresidente
giudice
giudice relatore

ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento introdotto da [REDACTED], nato in Pakistan il [REDACTED], con il patrocinio dell'avv.to Claudio Faggion, nei confronti di MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DELLE LIBERTA' CIVILI IMMIGRAZIONE ED ASILO – UNITA' DUBLINO, in persona del Ministro p.t.

con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

Con ricorso telematicamente depositato il 5.3.2018 il ricorrente, cittadino pakistano, ha impugnato il provvedimento del 17.1.2018, notificato il 5.2.2018, con il quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo – Unità Dublino ha disposto il suo trasferimento in Germania.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.

Il ricorrente ha dedotto la violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 4 del Regolamento n. 604/2013, nonché travisamento dei fatti, carenza istruttoria e violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in relazione al divieto di rientro Stato dove il migrante potrebbe subire trattamenti degradanti, anche con riferimento al rischio di rimpatrio verso il paese di origine del richiedente.

Il collegio ritiene che il ricorso debba essere accolto in ragione del rilievo assorbente della violazione da parte dell'amministrazione resistente degli obblighi informativi previsti dal regolamento 604/2013.

L'art. 4 del regolamento 604/2013 stabilisce il dovere delle competenti autorità di fornire previamente *“per iscritto in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile...ovvero, se necessario per la loro corretta comprensione, anche oralmente, ad esempio in relazione con il colloquio personale di cui all'art. 5”* (ed il corrispondente diritto del richiedente di ricevere) una serie di informazioni (finalità del regolamento, criteri di determinazione dello stato competente a decidere sulla domanda di protezione, colloquio personale e possibilità di presentare informazioni relative ad eventuali familiari presenti negli stati membri, possibilità di impugnare la decisione di trasferimento ...), garantendo in tal modo la tutela dei suoi diritti fondamentali.

Le prescrizioni ivi contenute ineriscono al sistema delle garanzie partecipative fissate nel regolamento 604/2013 per regolare i trasferimenti dei richiedenti protezione internazionale e rappresentano un aspetto essenziale ed inderogabile della relativa disciplina (Consiglio di Stato 4199/2015).

L'art 5 del regolamento di Dublino stabilisce che *“Al fine di agevolare la procedura di determinazione dello Stato membro competente, lo Stato membro che ha avviato la procedura di*



determinazione effettua un colloquio personale con il richiedente. Il colloquio permette anche la corretta comprensione delle informazioni fornite al richiedente ai sensi dell'articolo 4. 2. Il colloquio personale può non essere effettuato qualora: a) il richiedente sia fuggito; o b) dopo aver ricevuto le informazioni di cui all'articolo 4, il richiedente abbia già fornito informazioni pertinenti per determinare lo Stato membro competente in altro modo. Gli Stati membri che non effettuano il colloquio offrono al richiedente l'opportunità di presentare ogni altra informazione pertinente per determinare correttamente lo Stato membro competente prima che sia adottata la decisione di trasferire il richiedente verso lo Stato membro competente ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1."

Il Ministero sostiene di aver assolto agli obblighi informativi attraverso il deposito del verbale del colloquio personale di cui al menzionato art. 5 e del modello C/3 dal titolo "verbale delle dichiarazioni degli stranieri che chiedono in Italia il riconoscimento della protezione internazionale", entrambi sottoscritti anche da un mediatore culturale.

Osserva tuttavia il Collegio che, come chiaramente dispone l'art. 4 del Regolamento, non appena *"sia presentata una domanda di protezione internazionale ai sensi dell'art.20 paragrafo 2 in uno Stato membro, le autorità competenti dello stesso informano il richiedente dell'applicazione del presente regolamento ..."* con l'obbligo, in particolare, di rendere tutte le informazioni indicate alle lettere da a) a f) del comma 1 (stesso art. 4), avvalendosi di uno specifico strumento, ossia l'opuscolo *"comune redatto conformemente al paragrafo 3"*.


Non vi è sovrapposizione, quindi, tra la procedura di determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale e la distinta procedura per la formalizzazione della domanda di protezione (anche in uno Stato che potrebbe, all'esito della c.d. procedura Dublino, non essere effettivamente competente per il suo esame).

Il legislatore nazionale, con l'adozione dell'art. 10, secondo comma, D. Lgs. n.25/2008, ha infatti previsto che, per quanto qui di rilievo, la *"Commissione nazionale redige, secondo le modalità definite nel regolamento da adottare ai sensi dell'art. 38, un opuscolo informativo che illustra: a) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, comprese le conseguenze dell'allontanamento ingiustificato dai centri; b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia; c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza durante la sua permanenza in Italia; d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'UNHCR e delle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione internazionale, nonché informazioni sul servizio di cui al comma 2- bis"*.

E' dunque chiaro che, al momento della formalizzazione della domanda mediante compilazione del cosiddetto modello C3, sorgono in capo allo Stato membro due distinti ed autonomi obblighi informativi che attengono, l'uno alla procedura di determinazione dello Stato Membro competente all'esame della domanda (la questione ovviamente si pone soltanto nei casi in cui, come quello in esame, il sistema EURODAC fornisca elementi che fanno pensare a una possibile differente competenza per l'esame della domanda rispetto a quella dello Stato davanti nel quale essa è stata proposta) e l'altro alla procedura di asilo, ove la stessa si svolga, all'esito della c.d. procedura Dublino, nel medesimo stato in cui è stata presentata la domanda di protezione, in quanto competente all'esame della relativa domanda.

Non è quindi possibile, per lo Stato Membro, dimostrare di avere assolto ai doveri informativi imposti dall'art. 4 Regolamento n.604/2013 attraverso l'assolvimento dei differenti doveri informativi che derivano dalla direttiva 2013/32/UE del 26 giugno 2013 (art. 10 d.lgs. n. 25/08).

La Corte di Giustizia UE ha avuto più volte modo di affermare che *"il legislatore dell'Unione, nell'ambito del regolamento n. 604/2013, non si è limitato a fissare regole organizzative che disciplinano unicamente i rapporti tra gli Stati membri ai fini di determinare lo Stato membro competente, ma ha deciso di coinvolgere in tale procedura i richiedenti asilo, obbligando gli Stati membri a informarli dei criteri di competenza e a offrire loro l'opportunità di presentare le informazioni che consentano la corretta applicazione di tali criteri, nonché garantendo loro un diritto di ricorso effettivo avverso la decisione di trasferimento eventualmente adottata in esito al procedimento."* (V. sentenza della Grande Sezione del 7 giugno 2016, nella causa C-63/15, § 51),



specificando che il sindacato giurisdizionale deve, pertanto, riferirsi anche alla corretta applicazione di tali garanzie procedurali, che, altrimenti rischierebbero di essere vanificate (v. sent. citata § 53) (nello stesso senso CGUE, grande sezione, sentenza del 26 luglio 2017, nella causa C-670/2016).

Come già rilevato dal Consiglio di Stato (n.4199 del 8 settembre 2015) “*Ai sensi del regolamento di Dublino 26 giugno 2013 n. 604, in sede di richiesta di protezione internazionale è illegittimo il provvedimento con il quale il Ministero dell'interno, senza aver rilasciato all'interessato uno specifico <<Opuscolo Comune>>, ne ha disposto invece il trasferimento in un altro Paese dell'Unione Europea (nella specie la Germania) in quanto Stato competente a decidere sull'istanza*”.

Per tali assorbenti ragioni il ricorso deve essere accolto, senza necessità di esaminare gli ulteriori motivi di impugnazione.

Tenuto conto dell'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla il provvedimento impugnato n. IT-372673-A/CB0004998 emesso il 17.1.2018 dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo – Unità Dublino;
compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, il 23/12/2019.

IL PRESIDENTE
Luciana Sangiovanni

